
AS 2740 – “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”

INTERVENTO ASSEMBLEA per DICHIARAZIONE VOTO

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame mira a superare le criticità derivanti dall'attuale assetto normativo che inquadra la disciplina dei testimoni di giustizia nell'ambito della normativa in materia di collaboratori di giustizia, contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991.

Il disegno di legge dà seguito alle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato nella sua relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, presentata nell'ottobre 2014. Va preliminarmente ricordato che la legge n. 45 del 2001, riformando appunto la disciplina contenuta nel decreto-legge del 1991 sui collaboratori di giustizia, ha avuto il merito di codificare la figura autonoma del testimone di giustizia, essendo tale categoria di soggetti, diversamente dai cosiddetti pentiti, normalmente estranea al circuito criminale. Prima del

2001, infatti, il trattamento del testimone, nella prassi, era indistintamente equiparato a quello del collaboratore di giustizia previsto dal decreto-legge del 1991 e solo con tale novella la sua posizione viene distinta per quanto riguarda sia la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle speciali misure di protezione, sia il trattamento.

La disciplina sui testimoni è stata poi integrata per via regolamentare: soprattutto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno n. 161 dell'aprile 2004, nonostante il carattere di normativa secondaria, ha svolto un fondamentale ruolo integrativo della scarsa disciplina sui testimoni di giustizia.

Credo sia importante ricordare che il rapporto dei collaboratori di giustizia con lo Stato è di natura premiale - in cambio di benefici di varia natura (penali, processuali, penitenziari ed economici), per sé e per i propri familiari - nonché di protezione fisica, per sé e per le proprie famiglie. I cosiddetti pentiti sottoscrivono un contratto con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni sull'organizzazione criminale cui appartengono. I testimoni di giustizia, invece, sono cittadini che, di regola, nulla hanno a che fare con la criminalità e decidono di fornire il loro apporto alle indagini su un fatto reato, spesso rispondendo ad un dovere civico che nel nostro Paese sta sempre più venendo meno. Godono per questo di una protezione da parte dello Stato che, come per i pentiti, spazia

dalle misure di tutela fisica allargate ai familiari a quelle economiche e di reinserimento sociolavorativo. La prassi ha tuttavia dimostrato che spesso si tratta di soggetti la cui identità sociale è più sfumata: imprenditori stanchi di pagare il pizzo, soggetti usurati, ma anche parenti e affini di mafiosi che intendono recidere i contatti con l'organizzazione criminale.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 10,34)

(Segue ARRIGONI). Secondo quanto emerge dalla prassi, le principali criticità dell'attuale legislazione risultano le seguenti: un'insufficiente definizione dello *status* di testimone; l'applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione, che comporta il suo sradicamento dal luogo di residenza; il *deficit* informativo sui suoi diritti e i suoi doveri; l'inadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento sociolavorativo; la condizione di isolamento del testimone derivante dalle mancanza di referenti certi; infine, la mancata previsione di un termine di durata delle misure.

Le numerose problematiche applicative, come si legge anche nella relazione illustrativa della proposta di legge, hanno fatto ritenere che il decreto-legge n. 8 del 1991 non potesse più costituire il substrato normativo entro cui inserire ulteriori modifiche alla disciplina dei testimoni di giustizia e che invece

occorresse una specifica legge destinata a tale peculiare figura.

Tra le novità previste da questa riforma, si segnalano in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e la gradualità delle misure (e, in tale ambito, è data preferenza all'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato con programma di protezione); la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito; l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone. C'è poi l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità. Infine, è prevista l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Quella che ci preme segnalare in questa sede è una delle novità più significative introdotte con questa proposta di legge che, come ho detto prima e ripeto, è il referente del testimone di giustizia. In particolare il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto diretto e personale con gli interessati che assiste per tutta la durata delle

misure speciali e del programma di protezione, nonché successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.

Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimone di giustizia un preciso punto di riferimento che, in particolare, funga da rapporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale per tutte le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione del programma di tutela.

Mi avvio alle conclusioni, cari colleghi, per dire che il Gruppo Lega Nord e Autonomie condivide questa proposta di legge che vuole riconoscere il testimone di giustizia come il cittadino che adempie ad un dovere civico e che garantisce e contribuisce con le proprie deposizioni all'individuazione di responsabilità nell'ambito della criminalità organizzata e non solo e che dunque, versando in una situazione di rischio e talvolta di elevato pericolo, ha diritto ad adeguate misure di tutela che uno Stato serio, per riconoscenza, deve garantirgli.

Per questo il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà a favore di questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e AP-CpE-NCD).*